

Federico Gustavo Pizzetti

Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Milano "La Statale"

Mail: federico.pizzetti@unimi.it

La disciplina legale dell'eutanasia minorile in Belgio alla sua prima applicazione: alcuni spunti di riflessione

Riflettendo sulla condizione giuridica contemporanea dei soggetti minori, un'autorevole dottrina ha osservato come nelle situazioni che concernono le scelte attinenti strettamente alla persona, sempre più si assista allo sfumare della distinzione fra titolarità del diritto e suo esercizio¹.

Sotto quest'aspetto, meritevole di particolare attenzione è la "loi 28 fevrier 2014, modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vu d'étendre l'euthanasie aux mineurs"².

La legge, infatti, parzialmente novellando gli artt. 3 e 7 della legge del 28 maggio 2002³, che aveva introdotto l'eutanasia⁴ nel Regno del Bel-

gio, ha esteso l'applicazione dell'istituto anche ai soggetti minori non emancipati purché dotati di capacità di discernimento e a condizione che si trovino in una situazione clinica senza speranza di permanente e insopportabile sofferenza fisica, non altrimenti alleviabile e destinata entro breve termine nel decesso quale risultato di un'affezione accidentale o di una patologia grave e incurabile.

La disciplina di cui all'art. 2 della legge del 28 febbraio 2012, perciò, confermando, peraltro, l'orientamento già assunto dalla precedente legislazione di dieci anni prima, *riconosce al soggetto la facoltà di ricorrere all'eutanasia, nelle situazioni cliniche previste dalla stessa legge, solo se, e a condizione che, egli sia in grado di esercitare personalmente tale facoltà*, vuoi perché maggiorenne o emancipato (e dunque in possesso di piena o limitata capacità di agire), secondo quanto previsto nel 2002, vuoi perché *minore d'età, ma capace di discernimento*, sulla base di quanto stabilito nel 2012.

In altri termini, né nell'originaria legislazione, né, soprattutto, nella successiva e più recente riforma, il legislatore belga ha riconosciuto il diritto ad ottenere un «*acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne*», secondo l'art. 2, quando tale atto eutanasiaco non può essere domandato direttamente dal soggetto interessato.

Agevole è, dunque, constatare come in relazione all'eutanasia, la legge belga abbia sempre fatto *coincidere* la titolarità del diritto – che ricade, come noto, nella sfera della capacità giuridica – con la possibilità di esercitare personalmente il diritto medesimo – che appartiene, invece, come si sa, all'ambito della capacità di

corpo. *Trattato di biodiritto (diretto da S. Rodotà e P. Zatti)*, vol. II, Milano, 2011, p. 1819 ss.; E. BOLOGNA, *Il diritto e le decisioni di fine vita nella tradizione giuridica occidentale*, in *Vita notarile*, 2009 p. 149 ss.

¹ P. STANZIONE, *Minori (condizione giuridica dei)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. IV Ann., Milano, 2011, p. 729.

² In *Moniteur*, 12 marzo 2014, p. 21053 ss.

³ Loi relative à l'euthanasie, in *Moniteur*, 22 giugno 2002, p. 28515 ss.: cfr. F. MANNELLA, *Eutanasia e minori*. Alcune osservazioni in occasione della recente legge belga, in *Osservatorio costituzionale*, aprile 2014; F. CEMBRIANI, M. CASTELLANI, G. CIRAOLO, *Sulla legge belga che ha esteso anche ai minori (che si trovano in particolari condizioni) il diritto di morire*, in *Rivista di BioDiritto*, 2/2014.

⁴ Nell'amplissima bibliografia in materia si segnalano, innanzitutto, gli studi di C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, 2004, di P. BORSSELLINO, *Bioetica tra "moralità" e diritto*, Milano, 2009 e di M. REICHLIN, *L'etica e la buona morte*, Torino, 2002, e poi, più recentemente, G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Torino, 2014; S. TORDINI CAGLI, *Le forme dell'eutanasia*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, M.C. MAZZONI, S. RODOTÀ E P. ZATTI (a cura di), *Il governo del*

agire – senza ammettere alcuna forma di rappresentanza legale, né da parte dei genitori, né in capo a terzi, in quanto tutori.

Il *necessario* consenso del minore non emancipato, da prestarsi in forma scritta, frutto di una volontà reiterata, ponderata e matura, e formata all'esito di un articolato dialogo puntualmente regolato dalla legge con il medico curante, *esclude* – dunque – che i genitori (o chi ne fa le veci) possano avanzare richiesta di eutanasia sulla base di una valutazione che *non* coinvolge anche, e soprattutto, l'interessato.

Interessato che, anche quando minorenni, è sempre, *in prima persona*, chiamato a valutare, dal suo punto di vista, se la prosecuzione dell'esistenza in uno stato dolorosissimo di malattia inguaribile, ancorché per un lasso di tempo breve, risulta, o meno, contraria alla visione della dignità maturata sulla base della propria identità personale.

In proposito, giova ricordare che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in plurime raccomandazioni adottate nel tempo⁵, ha ritenuto radicalmente *incompatibile* con il quadro convenzionale *non* già ogni qualsivoglia forma di eutanasia, bensì "solo" quella che consiste in un «*intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit*»⁶, e in tal senso pare, altresì, orientarsi la

⁵ Cfr. *Raccomandazioni* n° 779 (1976), n° 1418 (1999), n° 11 (2009), n° 1993 (2012).

⁶ Per completezza, va segnalato che è stata sottoscritta da parte di alcuni componenti dell'Assemblea parlamentare una dichiarazione – che non impegna però l'intera Assemblea – di censura della legge belga sulla base della considerazione che essa tradirebbe l'impegno pubblico nei confronti di alcuni dei più vulnerabili bambini belgi, supponendo che le loro vite non abbiano più alcun valore stimabile e che debbano perciò essere spenta; che essa erroneamente presupporrebbe che i bambini siano effettivamente in grado di prestare appropriato consenso informato all'eutanasia e capaci di comprendere il

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁷.

Da questo punto di vista, perciò, una disciplina che, *al contrario* di quella adottata in Belgio di cui qui si tratta, voglia estendere l'eutanasia *anche ai minori senza punto coinvolgerli*, proprio in quanto soggetti minorenni, rischierebbe di consentire forme di intenzionale uccisione di terzi in condizioni di dipendenza e vulnerabilità ("*dependent*") per benefici che sarebbero "solo" *presupposti* ("*alleged*"), in quanto *non* apprezzati dai diretti interessati, ma (unicamente) da coloro che ne sono i rappresentanti legali (i genitori o chi ne fa le veci).

Siffatta (ipotetica) legge, perciò, si porrebbe in contrasto con l'ordinamento del Consiglio d'Europa⁸ e, per di più, aprirebbe la porta – che, invece, la legge belga del 2012 lascia ben *chiusa* – a forme di eutanasia infantile, o addirittura neonatale.

È, evidente, infatti, che se si assume la prospettiva – che la legge belga ha rifiutato – di riconoscere il diritto all'eutanasia anche a soggetti che non sono in grado, in quanto immaturi, di esercitarlo, la richiesta di ottenere l'eutanasia po-

grave significato e le complesse conseguenze associate a una siffatta decisione; che essa promuoverebbe l'inaccettabile convinzione che una vita può anche essere non meritevole di vivere, così scuotendo le basi essenziali della convivenza civile.

Cfr. *Assemblea parlamentare-Dichiarazione scritta* n. 567 del 30 gennaio 2014, *Legalisation of euthanasia for children in Belgium*.

⁷ *Pretty v. United Kingdom*, 29 aprile 2002; *Haas v. Germany*, 20 gennaio 2011; *Koch v. Germany*, 19 luglio 2012; *Gross v. Switzerland*, 30 settembre 2014.

⁸ Cfr. U. ADAMO, *Il diritto convenzionale in relazione al fine-vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitario prodotti di una ostinazione irragionevole)*. Un'analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili, in *Rivista AIC*, 2016/2; N. MARCHEI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il "diritto a morire"*, in *Quaderni di politica ecclesiastica*, 2015, p. 87 ss.

trebbe essere avanzata dai genitori o dai tutori in nome e per conto del minore, e per il suo supposto beneficio, persino nei confronti di bimbi *piccolissimi* – quali neonati o infanti – che di certo *non* sono in grado di avere qualsivoglia maturità, consapevolezza e capacità discernimento per potersi autonomamente determinare⁹.

Si osservi, inoltre, che, in base alla legge del 2014, la richiesta del minore *non è da sola sufficiente* a far sì che l'eutanasia possa essere effettivamente praticata dal medico curante, essendo *necessario anche il consenso informato dei genitori* (o di chi ne fa le veci).

Ne risulta, quindi, una sorta di “serratura a doppia chiave”: da un lato, infatti, i genitori (o chi ne fa le veci) *non* possono attivare la procedura di eutanasia minorile *senza* la richiesta espressa, ponderata e reiterata del minore, dotato di capacità di discernimento; dall'altro lato, il minore, ancorché in possesso di adeguata maturità intellettuale e psicologica, e nonostante abbia domandato l'eutanasia nei modi e alle condizioni cliniche previste dalla legge, *non* può ottenere, da parte del medico, il soddisfacimento della richiesta avanzata se i suoi genitori (o i suoi legali rappresentanti) *non* prestano il loro consenso, pienamente informato e messo per iscritto.

Si tratta di un'impostazione legislativa che per un verso, deriva dalla situazione di incapacità legale generale del minore non emancipato, il quale, proprio in ragione della sua condizione di incapacità, abbisogna pur sempre dell'intervento dei legali rappresentanti anche a tutela della posizione giuridica del medico cu-

⁹ Il rinvio va senz'altro allo studio condotto da N. RIVA, *Legalizzare l'eutanasia neonatale?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2014, p. 237 ss.

rante¹⁰; e che, per altro verso, consente di far confluire nel procedimento non solo la visione del minore ma altresì gli «*intérêts émotionnels*» dei genitori in modo tale da garantire *anche* il loro diritto «*au respect de la vie privée et familiale et par leur obligation de veiller au bien-être de leur enfant*»¹¹.

Inoltre, il consenso dei genitori costituisce una forma di protezione supplementare a tutto vantaggio del minore vulnerabile: infatti, anche se «*les représentants légaux n'aient pas nécessairement pu suivre une formation médicale, leur situation leur permet généralement d'apprécier, en connaissance de cause, la "capacité de discernement" du patient mineur, le caractère "volontaire, réfléchi et répété" de sa demande et sa "souffrance physique constante et insupportable"*»¹².

Va, poi, tenuto conto che l'art. 22-*bis* della Costituzione belga¹³ prevede il diritto di ciascun minore a potersi esprimere su tutte le questioni che lo concernono con opinioni che devono essere «*prise en considération*» sulla base dell'età e della capacità di discernimento.

La previsione costituzionale riconosce, quindi, al minore – *stricto iure* – “solo” il diritto a che la sua opinione sia *presa in considerazione nelle questioni che lo riguardano*, *non* anche che tale opinione possa essere, di *per se sola*, efficace a produrr effetti giuridici al pari degli atti compiuti dai soggetti maggiorenni.

¹⁰ Cour constitutionnelle, sent. 29 ottobre 2015, n. 153/2015, §B.25.2.

¹¹ Cour constitutionnelle, sent. 29 ottobre 2015, n. 153/2015, §B.25.3.

¹² Cour constitutionnelle, sent. 29 ottobre 2015, n. 153/2015, §B.25.3.

¹³ Originariamente introdotto con revisione costituzionale del 22 marzo 2000, in *Moniteur*, 25 maggio 2000, p. 17757, e successivamente riformulato con revisione costituzionale del 22 dicembre 2008, in *Moniteur*, 29 dicembre 2008, p. 68648.

La Costituzione, quindi, se da un lato *impone* al legislatore, che voglia introdurre l'eutanasia minorile, di prevedere che il minore debba essere sempre, pienamente ed adeguatamente, *coinvolto* nel procedimento eutanasi, posto che si tratta di questione che massimamente lo riguarda (e si è visto che pure a livello di ordinamento convenzionale europeo, *non* è tollerabile l'eutanasia somministrata a beneficio di un soggetto che non si è potuto esprimere), dall'altro lato, *non* vieta al legislatore di *contemplare anche l'intervento* dei legali rappresentanti affinché la volontà espressa dal minore possa diventare produttiva dell'effetto scriminante della condotta eutanasi del medico (insieme al rispetto delle condizioni cliniche e dei vincoli procedurali stabiliti dalla stessa legge).

Per quanto riguarda l'effettivo possesso della capacità di discernimento da parte del minore, la disciplina del 2014 stabilisce che esso deve essere accertato con relazione scritta di uno psichiatra o da uno psicologo infantile, appositamente chiamato a consulto dal medico curante, dopo aver preso visione della cartella clinica e aver sottoposto il piccolo paziente a una visita specialistica.

Sotto questo aspetto, la scelta compiuta dal Regno del Belgio riflette, invero, un orientamento in materia di scelte che riguardano la salute, ben evidenziato da attenta dottrina.

È stato, infatti, osservato come al legislatore contemporaneo sia richiesto di tener conto *anche* delle acquisizioni mediche più accreditate che provengono dagli organismi scientifici più qualificati, ispirando, di conseguenza, l'esercizio della propria discrezionalità politica, quale organo democratico-rappresentativo per eccellenza attraverso cui il popolo esercita la propria

sovranità, anche alla ricerca di un prudente ed armonico equilibrio coi risultati della scienza¹⁴. Da questo punto di vista, la legge belga ha mostrato di volersi conformare proprio a quelle *indicazioni scientifiche che sono state presentate dall'ordine dei medici e ribadite dai vari esperti* auditi nel corso dell'*iter legis*, tutte concordi nel ritenere preferibile (e non da ora...) «*la suppression du critère de l'âge du mineur concerné au bénéfice du critère de la capacité de discernement réelle du patient*»¹⁵ da valutarsi nella concretezza di ciascun caso e di ciascun giovane malato davanti al mistero grande della malattia, della sofferenza e della morte.

¹⁴ C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in L. CHIEFFI (cur.), La medicina nei tribunali, Bari, 2016, p. 25 ss.

¹⁵ Cour constitutionnelle, sent. 29 ottobre 2015, n. 153/2015, §B.24.2.